

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2909/2025 pubbl. il 06/10/2025 la Corte di appello di Venezia, a parziale modifica della decisione n. 198/2025 del Tribunale di Treviso emessa nell'ambito del giudizio di separazione, poneva a carico dell'appellato Da.Fr. l'obbligo di versate a titolo di mantenimento in favore della moglie appellante Co.Su. la somma di Euro 1500,00 nonché l'obbligo di corrispondere alla medesima, quale collocataria della figlia minore Mi. la somma di Euro 1500,00 a titolo di contributo del suo mantenimento oltre al rimborso delle spese straordinarie, come indicate da protocollo del Tribunale di Treviso, per la quota dell'80 %.

Il giudice del gravame, rilevato che il contenzioso era circoscritto unicamente al quantum degli emolumenti stabiliti dal primo Giudice, riteneva, sulla scorta dell'indagine tecnica espletata nella prima fase, che aveva ricostruito la capacità economica di ciascun coniuge, la significativa disparità economica a svantaggio della moglie.

Osservava che il tenore di vita doveva considerarsi elevato, sulla base di un ragionamento presuntivo incentrato sul fatto che le entrate della famiglia, prima della separazione fossero consistenti, grazie soprattutto all'attività imprenditoriale di Da.Fr., come accertato dal consulente tenuto conto che Co.Su. aveva sempre svolto attività impiegatizia per le società del marito, e che, nel contempo, le entrate familiari fossero destinate alle spese per importi rilevati.

Sottolineava che il consulente tecnico dell'ufficio avesse evidenziato come la forza economica della famiglia, intesa come differenza tra redditi disponibili e la capacità di spesa, fosse rilevante nei quattro anni presi in considerazione.

La Corte distrettuale rilevava che erano proprio le disponibilità economiche di gran lunga maggiori dell'odierno appellato a garantire il menage familiare, e che tale tenore di vita che non poteva certo reputarsi mantenuto in capo a Co.Su. e alla figlia minore Mi. a seguito della separazione, come è stato affermato in modo apodittico dal Tribunale quando evidenzia che esso non sarebbe "sostanzialmente cambiato dopo la separazione".

Riteneva infatti che gli attuali redditi e le disponibilità economiche di Co.Su. non avrebbero permesso certamente alla medesima di avere la possibilità di sostenere spese quali quelle già evidenziate, mantenendo uno stile di vita analogo al quello goduto in costanza di convivenza, neppure sommando ad esse l'assegno riconosciuto dal Tribunale per il limitato importo di Euro 600,00.

Evidenziava infatti che l'appellante disponeva di un reddito mensile da lavoro impiegatizio di circa 1.300,00.= - 1.400,00.= euro, coerente con la sua acquisita capacità professionale, avendo la stessa svolto analoghe mansioni lavorative nel corso del matrimonio per le società del marito, dovendosi considerare che la medesima era attualmente tenuta a corrispondere le rate mensili di circa 335,00.= Euro per il mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione in proprietà, non disponendo di depositi bancari rilevati o altri cespiti da mettere a reddito.

In questo quadro la Corte di appello riteneva congruo, anche considerando la durata del matrimonio di circa diciannove anni, e l'esigenza di garantire all'appellante un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza, riconoscere un assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 1.500,00. = , con decorrenza dalla domanda di separazione.

Analoghe considerazioni erano svolte per quello che riguardava la figlia Mi..

Osservava infatti sotto quest'aspetto che la quantificazione del contributo doveva essere di entità tale da mantenere il tenore di vita agiato goduto durante la convivenza familiare. Inoltre, dovevano essere tenute in debito conto , da un lato, le esigenze di cura e mantenimento dalla minore anche in ragione della sua età, posto che Mi. ormai era quasi sedicenne, e, dall'altra, la prevalente collocazione della stessa presso la madre su cui incombevano quindi la maggiore parte delle spese relative al suo mantenimento sicchè il padre doveva essere onerato del versamento di un assegno proporzionalmente più elevato.

Avverso tale decisione Da.Fr. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito Co.Su. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. I, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 111 Cost. e art. 132, comma II, n. 4, c.p.c. e, in via subordinata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 337-ter e 445 c.c. in relazione all'art 360, co. I, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello disposto la retroattività degli aumenti degli assegni a favore della moglie e della figlia dalla data della domanda di separazione senza fornire al riguardo alcuna motivazione. Sotto altro profilo si deduce in via subordinata la violazione delle norme disciplinanti la decorrenza, in quanto la Corte d'Appello avrebbe disposto la retroattività degli aumenti degli assegni sulla base di una non corretta interpretazione delle norme richiamate, ignorando il principio - ricordato anche da Cass., Sez. Un., n. 32914/2022 - secondo cui la decorrenza dalla domanda attiene al solo an debeatur, mentre il quantum deve essere determinato alla stregua dell'evoluzione sopravvenuta nelle condizioni economiche delle parti durante il giudizio.

Con un secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 337-ter c.c. in relazione all'art 360, co. I, n. 3, c.p.c. per avere Corte d'Appello, nel rideterminare il quantum degli assegni di mantenimento per moglie e figlia a carico del sig. Da.Fr., attribuito rilievo a beni e risorse non effettivamente nella disponibilità dell'obbligato, valorizzando cespiti di proprietà di terzi - quali le società di cui egli è socio - nonché utili societari non distribuiti, che non costituiscono reddito attuale e disponibile del ricorrente, violando il principio di proporzionalità. Con un terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 316-b/s e 337-ter c.c. in relazione all'art. 360, co. I, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di Appello di Venezia, nella determinazione del contributo al mantenimento del padre a favore della figlia minore, non applicato correttamente i criteri legali sul concorso dei genitori al mantenimento, dando rilievo esclusivo al dato formale della "prevalente collocazione" della minore presso la madre, anziché agli effettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore, sostanzialmente equivalenti.

Con un quarto motivo si censura la decisione impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 337-ter c.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma I, nn. 3 e 5, c.p.c. per avere Corte

d'Appello disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e della figlia sulla base di una erronea interpretazione del criterio del tenore di vita, discostandosi dai consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui il tenore di vita costituisce un parametro meramente tendenziale e non assoluto, la cui eventuale conservazione va valutata nei limiti delle effettive capacità economiche attuali del coniuge obbligato.

Con un quinto motivo si critica la decisione sotto l'aspetto dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con conseguente violazione degli artt. 156, 316-bis e 337-ter c.c. in relazione all'art. 360, comma I, n. 5, c.p.c. per avere la Corte d'Appello fondato la propria decisione sulla quantificazione degli assegni di mantenimento su un dato reddituale della sig.ra Co.Su. (Euro 1.300/1.400 mensili netti) frutto di un palese travisamento delle risultanze istruttorie.

Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. I, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di appello condannato il ricorrente alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre che di C.T.U. e di C.T.P, giustificando ciò con una soccombenza completa in realtà non sussistente.

Il primo motivo è infondato.

La Corte veneziana ha coerentemente applicato consolidati, oltre che risalenti, principi di diritto in tema di decorrenza dell'assegno di mantenimento la cui disciplina è soggetta, al principio della domanda ed a quello secondo il quale l'assegno in tema di separazione deve ritenersi dovuto dalla domanda giudiziale, dovendosi in tal senso intendere il silenzio sul punto eventualmente mantenuto dal giudice in sentenza (cfr. Cass. 2960/2017; 2687/2018; 2022 n. 26273).

La decisione qui impugnata ha rivalutato il materiale probatorio acquisito in causa ed ha ritenuto che la quantificazione sia del contributo del mantenimento in favore della figlia che l'assegno in favore del coniuge non era rispondente alle capacità economiche dell'appellato. L'incremento degli emolumenti non è stato l'effetto del cambiamento della situazione patrimoniale relativa al debitore che poteva giustificare una decorrenza diversa dalla data della relativa domanda, ma è stato il frutto di un riesame degli stessi elementi fattuali (lo squilibrio tra i redditi dei coniugi separati e il disagio della parte debole) che erano presenti sin dall'origine ma che sono stati valutati diversamente dal giudice del gravame.

Non essendovi stata alcuna modificazione nella posizione economica dell'obbligato la decorrenza dell'assegno di mantenimento non poteva che essere disposto dalla domanda giudiziale non assumendo alcun rilievo quanto stabilito nell'ambito dei provvedimenti adottati a norma dell'art. 708 c.p.c.

I provvedimenti adottati in sede presidenziale, a norma dell'art. 708 c.p.c., infatti hanno carattere interinale, sicché la sentenza può (legittimamente) integrare, con effetto "ex tunc" decorrente dalla domanda, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in quella sede provvisoria (cfr. Cass. 19309/2013; Cass. 2022 nr 32214).

Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Sotto il primo profilo non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui la Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità considerando tra le disponibilità dell'obbligato, gli utili non distribuiti delle sue società.

In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che il coniuge separato obbligato a versare l'assegno di mantenimento all'ex non può pretendere l'esclusione dai propri redditi degli utili non distribuiti della società di cui è socio. Pertanto, i risultati positivi realizzati dalla società, anche se non distribuiti come dividendi, rientrano legittimamente nella valutazione comparativa che fa il giudice della separazione chiamato a fissare l'obbligo di corrispondere il mantenimento all'altro coniuge e a stabilirne l'esatta entità (Cass. 2022 n. 6103).

Si lamenta poi il medesimo ricorrente che la Corte di appello avrebbe incluso fra le disponibilità dell'obbligato anche cespiti non produttivi di reddito o di proprietà di soggetti terzi, ed avrebbe nella sostanza sovrastimato la forza economica del ricorrente, fondando la decisione su presupposti reddituali meramente potenziali, incerti.

La doglianza sotto questo aspetto è inammissibile, risolvendosi in una critica all'accertamento dei redditi delle parti, ai fini della concreta determinazione dell'assegno di mantenimento, che è compito riservato al giudice di merito, la cui valutazione incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 17055/2007), in presenza di motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

La Corte di appello ha esaminato attentamente la situazione economica di ciascun coniuge prendendo a base le risultanze peritali ricostruendo in modo puntuale, da un lato, le disponibilità finanziarie, la posizione debitoria nonché i redditi percepiti dalla moglie derivanti essenzialmente dalla sua attività lavorativa, quale impiegata a tempo indeterminato presso certa Metaltech Srl con uno stipendio annuo lordo di Euro 20.691,00.=, corrispondente in media a mensili a circa Euro 1.300,00.= -1.400,00 e, dall'altro, le disponibilità economiche del marito costituite da retribuzioni mensili pari ad Euro 60.535,00. = , (Euro 5.044,58 mensili) a cui dovevano essere aggiunti i canoni di locazione percepiti per l'affitto dell'immobile in proprietà sito in Castelfranco per Euro 8.400,00.0 annui (Euro 700,00 mensili) e gli utili non distribuiti della società Effediemme della quale Da.Fr. è socio dell'80%(pag 9 e 10 della sentenza impugnata) nonché le esposizioni debitorie legate all'accensione di un prestito personale di Euro 20.000,00. = , con scadenza 6 novembre 2025 e residuo debito di Euro 12.255,28. Il terzo motivo è infondato.

La Corte di appello, con una motivazione che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, ha determinato la misura del contributo da porre a carico del padre valutando non solo la collocazione prevalente ma anche la diversa capacità economica dei genitori nel pieno rispetto del principio di proporzionalità ed ha altresì considerato l'età e l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio.

A fronte di tale valutazione del tutto conforme al disposto dell'art. 337ter, comma 4, c.c. il ricorrente svolge impropriamente una critica sulla selezione e valutazione del materiale probatorio, limitandosi a sostenere che "nei periodi di convivenza con il genitore non collocatario il mantenimento e le esigenze della figlia "sarebbero a carico del padre" senza tuttavia specificare quali siano le esigenze della minore cui il medesimo farebbe fronte. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello avrebbe fondato il suo ragionamento presuntivo circa l'elevato tenore di vita della famiglia sulle risultanze istruttorie in relazioni alle quali non avrebbe però considerato, a sua detta, elementi emersi dalla relazione peritale tra cui le fonti di finanziamento capaci di incidere su detto tenore.

La deduzione difensiva si risolve in una diffusa enunciazione di fatti che sono stati scrutinati dalla

Corte territoriale e di cui si ripropone una diversa valutazione, nonché si sostanzia nella denuncia di vizi di violazione di legge sempre mediati dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Il tenore di vita goduto in costanza della convivenza, va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. 20638/2004, Cass. 5061/2006)".

La Corte di merito ha considerato, in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, al fine di verificare poi la necessità di garantire alla richiedente, ove consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge, la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza. In quest'ottica ha preso in esame sia il tenore di vita che i debiti di cui era gravata la famiglia prima della separazione escludendo che la capacità di spesa dimostrata dal ricorrente anche nell'anno 2023, avesse subito alcun decremento rispetto all'instaurazione del giudizio, avendo infatti continuato a godere di un tenore di vita agiato, tanto da poter disporre di una nuova autovettura (l'Audi Q8) del valore di oltre 100.000 euro.

Ha infatti rilevato la sussistenza "di adeguati elementi presuntivi che in modo concordante fanno ritenere l'agiatezza della famiglia. In punto, rileva il fatto accertato dal consulente che le entrate della famiglia, prima della separazione fossero consistenti, grazie soprattutto all'attività imprenditoriale di Da.Fr."

"In particolare, il consulente tecnico dell'ufficio evidenzia come la forza economica della famiglia, intesa come differenza tra redditi disponibili e la capacità di spesa, fosse rilevante nei quattro anni presi in considerazione e precedenti alla separazione";

- "Peraltro, il C.T.U. opportunamente ha evidenziato anche le spese effettive sostenute dalla famiglia secondo quanto emerge dai conti correnti intestati o cointestati alle parti nel medesimo periodo quadriennale";

- "Peraltro, a riprova della disponibilità economiche e del tenore di vita elevato della famiglia vi è il fatto che parte delle spese rammentate sono state impiegate per l'acquisto e la successiva gestione degli immobili in proprietà ed in comproprietà, anche successivamente alienati, quale l'immobile in Vedelago (TV)". In ogni caso , anche al netto degli esborsi resi possibili per l'accensione dei mutui già rammentati, rimane la circostanza che la capacità di spesa della famiglia nel periodo rammentato si è sempre attestata su importi elevati, chiaro indice di un tenore di vita agiato".

Il quinto motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta un travisamento delle risultanze istruttorie in relazione ai redditi effettivamente percepiti dalla moglie che ove fossero stati correttamente valutati avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella presa dalla Corte di appello.

La doglianza in quanto diretta a ribaltare l'apprezzamento delle risultanze di causa da parte della Corte d'Appello relativamente alla consistenza del reddito netto mensile di cui gode la richiedente.

In tema di ricorso per cassazione infatti deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo

precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass., n. 10927/24).

Invero, nella specie, il giudice di merito ha ben esaminato i dati risultanti dalla relazione peritale che ha ricostruito la posizione reddituale della moglie con motivazione non criticabile in questa sede sotto nessun profilo, essendo il frutto di una valutazione unitaria e complessiva del compendio istruttorio.

Sotto altro profilo la censura risulta inammissibile perché in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 27-12-2016; Cass. n. 1229 del 17-01-2019). Il sesto motivo è infondato.

Giova ricordare che in tema di spese processuali il sindacato della Corte, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3, è limitato alla verifica che non sia stato violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa poiché il regolamento delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è devoluta anche la valutazione dell'entità della soccombenza in relazione all'esito finale della lite (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/10/2025, n. 28090; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2022, n. 17407). La corte di appello ha valutato globalmente l'esito della lite e su questa base ha ritenuto che l'odierna parte ricorrente fosse stato soccombente in punto affidamento e debenza dell'assegno di mantenimento al coniuge e alla figlia minore.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 3000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.